

8 gennaio 2019

Categorie: Iva > E-Fattura

Casi operatori sanitari e fattura elettronica

Autore: *Sandra Pennacini*

Riportiamo in rassegna le risposte ai quesiti rivolti dai nostri amici di Facebook in occasione della diretta del direttore Antonio Gigliotti del 7 gennaio.

Oggetto: fattura emessa da operatore sanitario

D. In quale formato deve essere emessa la fattura da parte di un operatore sanitario?

R. Per il solo anno 2019, ai sensi dell'articolo 1 comma 53 della Legge di Bilancio 30 dicembre 2018 n. 145 è fatto divieto di emissione in formato elettronico delle fatture ai i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Oggetto: fattura emessa a paziente che si è opposto all'invio al STS

D. Un operatore sanitario deve fatturare una prestazione sanitaria ed il paziente si oppone al trattamento dei dati al Sistema TS. Come deve essere emessa la fattura?

R. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 comma 53 della L. 145/2018, per quanto la formulazione normativa non sia del tutto trasparente, si ritiene che la fattura debba comunque essere emessa esclusivamente in formato cartaceo. Quanto sopra alla luce del fatto che la norma è stata riscritta per venire incontro alle richieste del Garante della Privacy, che ha imposto il divieto di fatturazione elettronica per prestazione sanitarie, a prescindere dall'invio dei dati attraverso il sistema TS.

Oggetto: prestazione medica fatturata in elettronico, le conseguenze

D. Cosa accade se una prestazione medica o similare, da trasmettersi al Sistema Tessera Sanitaria, viene fatturata in via digitale invece che in analogico?

R. La norma introdotta dal comma 53 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 non dispone espressamente in nulla in merito. In considerazione del fatto che la fattura viene

comunque sempre consegnata anche in cartaceo (posto che la fattispecie si può verificare solo verso un soggetto "consumer") appare difficile dire che la fattura non sia stata emessa. Piuttosto si potrebbero rivedere possibili conseguenze in materia di tutela della privacy, vera ratio del divieto di fatturazione in oggetto.

Oggetto: fatture per prestazioni non sanitarie da parte di un medico

D. Un medico deve cedere un bene strumentale (mobilio) ad un soggetto consumer. Come deve essere emessa la fattura?

R. Il divieto di emissione di e-fatture riguarda esclusivamente le prestazioni trasmissibili al Sistema TS. La cessione di un bene strumentale, trattandosi di cosa completamente fuori dall'ambito Tessera Sanitaria, dovrà essere fatturato in elettronico, indipendentemente dal fatto che il cliente sia soggetto "business" o "consumer".

Oggetto: fattura per collaborazione tra operatori sanitari

D. Un medico periodicamente fattura prestazioni sanitarie verso un altro medico, per sostituzioni in studio. La prestazione è certamente di tipo sanitario, effettuata a favore dei pazienti del medico sostituito. Come deve essere emessa la fattura?

R. Il divieto di fatturazione elettronica vale solo con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Posto che la fattispecie delineata non rientra nei casi di dati da comunicarsi ai fini della dichiarazione precompilata, dato che trattasi di operazione B2B, la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico.

Oggetto: cedolino medico di base

D. Per il medico di base, con "cedolino", cosa cambia?

R. Le disposizioni innovative riguardano esclusivamente le fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria. Pertanto per quanto riguarda il "cedolino" del medico di base non vi sono novità da segnalare.

Oggetto: fattura medico per prestazioni non sanitarie

D. Se un medico persona fisica, oltre a fatturare a privati rientranti nel sistema TS, fattura anche ad una società per una consulenza con Iva, in tal caso la fattura è sempre in forma cartacea?

R. La risposta è negativa. L'esonero (o meglio, il divieto) di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente i dati oggetto di comunicazione al Sistema TS. Le consulenze soggette ad IVA, così come le prestazioni (anche sanitarie) effettuate tra operatori business (ovvero da partita IVA a partita IVA) dovranno essere obbligatoriamente fatturate in elettronico.

Oggetto: fattura di protesi

D. Come dovranno comportarsi gli ortoprotesista o audioprotesisti? Loro fatturano al 50% ai privati.

R. Se le prestazioni effettuate nei confronti dei privati rientrano nel novero di quelle da

comunicarsi al Sistema Tessera Sanitaria, la fattura dovrà essere esclusivamente cartacea.

Oggetto: fattura visite aziendali

D. Come deve fatturare un medico del lavoro che emette ricevute esenti IVA alle aziende?

R. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico, posto che le fatture emesse nei confronti delle aziende (indipendentemente dal fatto che siano soggette ad IVA o esenti IVA) non sono oggetto di trasmissione al Sistema TS. Non vale pertanto l'esonero (o meglio, il divieto) di emissione in formato elettronico.

Oggetto: il caso del paziente che si oppone al STS

D. Se il paziente si oppone al Sistema TS la fattura dovrà comunque essere cartacea. Ciò significa che il dato dovrà essere comunque trasmesso al Sistema Tessera Sanitaria?

R. Assolutamente no. In caso di opposizione il dato non dovrà essere trasmesso al TS. Entra qui in gioco la scrittura approssimativa della norma, che lascia ancora qualche spazio di dubbio poiché la locuzione "fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria" stride con la circostanza del non invio a seguito di opposizione. Tuttavia, a parere di autorevoli commentatori la locuzione usata serve per delineare il tipo di prestazione, e la circostanza che il dato non venga poi effettivamente inviato essere irrilevante, in osservanza al divieto imposto dal Garante della Privacy.

Oggetto: prestazione veterinaria a soggetti giuridici

D. Nel caso in cui un veterinario fatturi sia a persone fisiche che a persone giuridiche, e quindi in quest'ultimo caso i dati non vengono inviati al STS, deve essere emessa fattura elettronica verso i secondi soggetti?

R. La risposta è affermativa. In tutti i casi in cui i dati non sono, nemmeno potenzialmente, da trasmettersi al STS, la fattura deve essere senza dubbio emessa in elettronico.

Oggetto: spese funebri

D. Anche con riferimento alle spese funebri è obbligatoria una comunicazione ai fini della dichiarazione precompilata. Il divieto (esonero) da fattura elettronica vale anche per questa tipologia?

R. La risposta è negativa. Sia il D.L. 119/2018 che il comma 53 della Legge di Bilancio fanno esclusivo riferimento alle prestazioni sanitarie. Tutte le altre tipologie di prestazioni che vanno poi a confluire in comunicazioni ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, quali le spese funebri, ma anche – ad esempio – le spese per frequenze di asili, non sono state interessate da alcun esonero o divieto. Per tutti i casi diversi dalle prestazioni da trasmettersi al Sistema Tessera Sanitaria resta dunque in vigore l'obbligo di emissione di fattura in esclusivo formato elettronico. L'obbligo, come per tutti gli altri contribuenti, non riguarda l'eventuale emissione di documenti diversi, quali scontrino o ricevuta fiscale, e resta fermo l'esonero in capo ai contribuenti in regime di vantaggio (ex-minimi) e forfettari. Questi ultimi potranno comunque emettere, su base facoltativa, fattura in formato elettronico.

4 gennaio 2019

Categorie: Iva > E-Fattura

Opposizione invio dati al sistema T.S. In nessun caso è ammessa la F.E.

Autore: **Andrea Amantea**

Domanda - Il Decreto Fiscale 119/2018 post conversione in legge, ha disposto l'esonero dalla fatturazione elettronica per i soggetti che inviano i dati al S.T.S.; laddove il contribuente manifesti verbalmente la sua opposizione all'invio dei dati è necessario emettere la fattura in formato elettronico? La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto novità in tal senso?

Risposta - Il D.L. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018 ha disposto, all'art.10-bis, solo per il periodo d'imposta 2019, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della Dichiarazione dei Redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'esonero D.L. 119 riguarda le fatture i cui dati sono trasmessi al S.T.S. in virtù delle previsioni di cui all'art.3 del D.Lgs. 175/2014.

il Garante della Privacy, con apposito Provvedimento n°511 del 20 dicembre, ha messo in evidenza, considerando la natura dei dati trattati e archiviati nel processo di fatturazione elettronica, come sia necessario dare nuove istruzioni agli operatori sanitari affinché "in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) concernente l'erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall'invio dei dati attraverso il sistema TS, in modo da evitare trattamenti di dati in violazione del Regolamento e del Codice da parte dell'Agenzia stessa e di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di fatturazione elettronica."

Successivamente la Legge di Bilancio 2019, Legge n° 145/2018, è intervenuta sull'articolo 10-bis sopra citato, sostituendolo e prevedendo al comma 53, oltre alla conferma con modifiche

che per il periodo d'imposta 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell'elaborazione della Dichiarazione dei Redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria, che i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni per due finalità esclusive: garantire l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale; in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva.

Il D.L. 119 prevedeva un esonero per i professionisti sanitari mentre la Legge di Bilancio 2019 introduce un divieto, "per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria".

Circa l'esercizio dell'opposizione all'invio dei dati al S.T.S. da lei citato nel quesito, il cliente, può opporsi anche direttamente all'invio dei dati al S.T.S. da parte del professionista sanitario ossia chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale.

L'art. 3 del DM 31-7-2015 precisa appunto che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente, quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino si oppone, l'erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull'originale della fattura da consegnare al cliente la frase "Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell'art. 3 del DM 31-7-2015"(vedi FAQ ufficiali spese sanitarie S.T.S.).

Tuttavia in merito all'emissione della F.E., a parere di chi scrive, visto quelle che sono le previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2019 nonché i rilievi evidenziati dal Garante della privacy, in nessun caso dovrà essere emessa fattura elettronica, dunque neanche laddove il contribuente si opponga all'invio dei dati al S.T.S. circa la prestazione sanitaria ricevuta.

Ad ogni modo a breve potrebbero arrivare chiarimenti ufficiali in merito.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata